



Comune di Pontremoli

Provincia di Massa Carrara

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N.52 DEL 29.09.2016

**“MODIFICA AL REGOLAMENTO
PER LA TENUTA DEI REFERENDUM CONSULTIVI
(ART. 41 DELLO STATUTO)
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 87 DEL 24.12.1994”**

IL PRESIDENTE

BERTOLINI PATRIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE

LAZZARINI LUCA



Comune di Pontremoli

Provincia di Massa Carrara

REGOLAMENTO

PER LA TENUTA DEI REFERENDUM CONSULTIVI

(ART. 41 DELLO STATUTO)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N.87 DEL 24.12.1994

in vigore dal 25.02.1995

MODIFICATO CON:

- deliberazione consiliare n. 40 del 22.05.1995, modifiche in vigore dal 27.05.1995
- deliberazione consiliare n. 52 del 29.09.2016, modifiche in vigore dal 11.10.2016

Articolo 1

1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento.
2. Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dall'art. 41, 1° comma dello Statuto.
3. L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa.

Articolo 2

1. In ogni anno possono essere ammessi al massimo due referendum consultivi, secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. *Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica, non in coincidenza con operazioni elettorali comunali (modificato con delibera CC n. 52 del 29.09.16)*
3. La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Sindaco con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.
4. *Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni amministrative, e fino alla data delle relative consultazioni, non possono essere tenuti referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo. (modificato con delibera CC n. 52 del 29.09.16)*
5. Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Articolo 3

1. Il testo del quesito da sottoporre al voto referendario degli elettori, su iniziativa dei soggetti indicati dall'art. 41, comma 2, dello Statuto Comunale, deve essere formulato in modo chiaro, semplice e conciso.
2. Un collegio di garanti, nominato dal Sindaco e composto da tre membri da scegliere tra magistrati anche onorari e professori universitari di discipline giuridiche e avvocati, collabora con il Consiglio Comunale in merito all'ammissibilità o meno del Referendum di cui si propone di deliberare o viene richiesta l'indizione, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di formulazione sopra espressi.

3. Il Collegio dei garanti organizza in modo autonomo le proprie riunioni e dà comunicazione delle relative determinazioni ai soggetti proponenti le deliberazioni di cui all'art. 41, comma 2, lett. a) dello Statuto ovvero ai soggetti richiedenti di cui al medesimo comma, lett. b).
4. All'atto della presentazione della richiesta di indizione del Referendum da parte degli elettori, viene designato un rappresentante competente a ricevere la comunicazione di cui al precedente comma.
5. Il Collegio dei garanti può formulare proposte di modifica, integrazione e perfezionamento, che si intendono accettate nel caso di silenzio entro quindici giorni successivi alla comunicazione.
6. Decorsi i quindici giorni di cui sopra, il Collegio dei garanti comunica le proprie determinazioni sull'ammissibilità o meno dei Referendum.
7. La determinazione di cui al precedente comma viene comunicata anche al Sindaco che provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
8. *Il Consiglio Comunale provvede a stabilire il limite di spesa per l'organizzazione del referendum (modificato con delibera CC n. 52 del 29.09.16).*
9. Nel caso di richiesta di Referendum proposta ai sensi dell'art. 41, lett. b) dello Statuto, le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Comune di Pontremoli – Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli, prima di essere posti in uso, sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del comune all'inizio di ogni foglio.
10. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. L'autenticazione delle firme è disciplinata dalla Legge n. 53/1990 e successive modificazioni.
11. La raccolta delle sottoscrizioni si conclude con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale il quale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.
12. L'ufficio elettorale del Comune, congiuntamente al Segretario Comunale, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo.

Articolo 4

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. *La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte la maggioranza degli aventi diritto ed è approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. (modificato con delibera CC n. 52 del 29.09.16).*
4. *La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione saranno stabilite in modo da assicurare il rispetto dei criteri indicati al comma 1. A tale scopo, le sezioni elettorali previste in base al T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, potranno essere accorpate ai soli fini esclusivi della consultazione referendaria (modificato con delibera CC n. 40 del 22.05.95).*
5. Le operazioni relative al Referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali (compreso la costituzione e l'orario di apertura dei seggi), *sulla base di indirizzi gestionali deliberati dalla Giunta (modificato con delibera CC n. 40 del 22.05.95).*

Articolo 5

1. Il Referendum è indetto dal Sindaco, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento, entro quindici giorni dalla data della deliberazione medesima.
2. Il provvedimento di indizione del Referendum è adottato dal Sindaco almeno 30 giorni prima della data di votazione, stabilita nel provvedimento stesso. Copia del provvedimento è inviata al Prefetto, al Collegio dei garanti, ai Capigruppo consiliari e ai richiedenti il Referendum.
3. Entro il ventesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposto a Referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) *il luogo della votazione; (modificato con delibera CC n. 52 del 29.09.16)*
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del Referendum.

4. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più Referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun Referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
5. Copia del manifesto è esposta nella parte riservata al pubblico dove ha luogo la votazione.